

Numero 177079 del repertorio= -----

Numero 36192 della raccolta= -----

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

A PARTECIPAZIONE MISTA DI CAPITALE PUBBLICO E PRIVATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di giugno (24.06.2009). -----

In Galatina, nel mio Ufficio Secondario, Corso Vittorio Emanuele n.20. -----

Innanzi a me dott. Giorgio Cascione, Notaio con sede in Casarano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce,

SONO PRESENTI: -----

1) JAZZETTI Anna Maria, nata a Gallipoli l'8 giugno 1953, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del Settore Servizi Amministrativi del -----

COMUNE DI SURBO

con sede in Surbo, via Codacci Pisanelli n.23 (Cod. Fisc.: 01862180757), domiciliata per la carica presso la sede centrale del Municipio di Surbo, a quanto infra autorizzata in virtù del disposto degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 23 gennaio 2009, della deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 27 febbraio 2009, della determinazione del direttore dei servizi amministrativi n.116 del 21 maggio 2009, della Deliberazione del Consiglio

Comunale n.23 del 19 giugno 2009; precisando inoltre che

l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato assunto

con **DETERMINA** del Direttore dei Servizi Amministrativi n.134

del 22 giugno 2009; -----

2) **CASCIARO Fernando**, nato a Gallipoli il 6 maggio

1967, residente in Casarano, via Boito n.24 (cod.fisc.: CSC

FNN 67E06 D883T), il quale interviene al presente atto sia in

proprio, per l'accettazione della carica di cui in appresso,

che nella qualità di socio Amministratore e Legale Rappresen-

tante della società in nome collettivo -----

"GALENO DI FERNANDO CASCIARO SNC"

con sede in Casarano, via Boito n.24 (numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Lecce e codice fiscale:

04224290751, numero R.E.A.: LE-275024), -----

- attuale denominazione di "GALENO di FERNANDO CASCIARO e MA-

RIA PIA FABBIANO S.N.C. ", giusta atto di cessione di quote a

mio rogito in data 19 maggio 2009, Rep.176963, registrato a

Casarano il 5 giugno 2009 al n.4284 - -----

avente i necessari poteri per quanto infra in forza dei vi-

genti patti sociali. -----

DELLA IDENTITA' PERSONALE E DEI POTERI DI FIRMA DEI

COMPARENTI, CITTADINI ITALIANI, IO NOTAIO SONO CERTO.

Con quest'atto viene costituita tra il COMUNE DI SURBO e la

società "GALENO DI FERNANDO CASCIARO SNC", una società a re-


sponsabilità limitata denominata -----

"Farmacia Comunale di Surbo s.r.l. ",

con sede legale in SURBO (LE), per ora in via Codacci Pisanelli n.23; con durata sino al 31 dicembre 2029. -----

La società ha per oggetto: -----

- la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede nel Comune di Surbo ricadente nell'ambito territoriale della A.S.L. Le/1 (sede farmaceutica n.3) della quale è titolare il Comune di Surbo in virtù della deliberazione della Giunta Regionale 31.08.2006 n.1257, ivi compresa la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; -----
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; -----
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; -----
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di



servizi utili complementari e di supporto all'attività

commerciale;

- la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio farmaceutico nonché alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere connesse allo svolgimento del servizio suddetto.

La società potrà effettuare servizi di farmacia anche in nome e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e privati sia attraverso l'allargamento a essi della partecipazione societaria, sia assumendo il servizio in concessione e partecipando a gare d'appalto.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.

Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute utili e/o necessarie dall'Organo Amministrativo.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n.197 di conversione del D.L.143/1991 nonché lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni credi-

tizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni; -----

il tutto precisato ed elencato nell'art.5 dello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde abbia a formarne parte integrante e sostanziale. -----

A tale statuto si fa rinvio per tutto ciò che riguarda la durata, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento della società. -----

Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila). -----

La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al conferimento da lui effettuato. -----

Detto capitale viene conferito in denaro dai due soci come segue: -----

- dal Comune di Surbo in ragione di Euro 51.000 (cinquantomila), pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; -----

- dalla società "Galeno di Casciaro Fernando snc" in ragione di Euro 49.000 (quarantanovemila), pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale. -----

Una quota del 25% (venticinque per cento) di tale capitale, pari ad Euro 25.000 (venticinquemila) è stata versata come

segue: -----

* euro 12.750 (dodicimilasettecentocinquanta) presso la Banca

Monte dei Paschi di Siena - filiale di Surbo, come risulta da

distinta di versamento in data odierna, che, in copia da me

autenticata, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

* euro 12.250 (dodicimiladuecentocinquanta) presso Banca Na-

zionale del Lavoro S.p.a. - filiale di Casarano, come risulta

da distinta di versamento in data 22 giugno 2009, che, in co-

pia da me autenticata, si allega al presente atto sotto la

lettera "C". -----

I componenti dichiarano inoltre che la restante quota del 75%

(settantacinque per cento) del capitale, pari ad Euro 75.000

(settantacinquemila) sarà versata nella cassa sociale, su ri-

chiesta dell'Organo Amministrativo. -----

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società è

affidata ad un Consiglio di Amministrazione, che dura in ca-

rica tre anni ed è composto da tre membri, -----

- due dei quali nominati dal Consiglio Comunale designati in

ottemperanza alla deliberazione n.23 del Consiglio Comunale

di Surbo del 19 giugno 2009 - -----

nelle persone dei signori: -----

- CASCIARO Fernando, pre nominato; -----

- CAPOCCIA Donato, nato a Surbo il 27 luglio 1967, ivi resi-

dente, via Caduti d'Africa n.28 (Cod. Fisc.: CPC DNT 67L27

L011V); -----

- MARTELLA Luigi, nato a Bienne (Svizzera) il 24 settembre

1965, residente in Surbo, via Tommaso Fiore n.67 (Cod.Fisc.:

MRT LGU 65P24 Z133I).

Il signor CASCIARO Fernando, qui costituito, accetta la carica;

chiede - ai sensi dell'art.2383, quarto comma, del codice civile - l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile o da altre norme di legge.

Delega me notaio ad espletare l'adempimento pubblicitario inerente.

Il Consiglio di Amministrazione, testè nominato, provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore Delegato.

I comparenti stabiliscono che, per ora, non si dà luogo alla nomina dell'Organo di controllo di cui all'art.21 dello Statuto.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo il 31 dicembre 2009.

Spese e tasse del presente atto, inerenti e dipendenti tutte, ammontanti complessivamente a circa Euro 1.900 (millenovecento), saranno a carico della società qui costituita.

Il futuro Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato, sin da ora, a ritirare il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale depositato presso le predette

Banche. -----

I comparenti mi dispensano dagli allegati "B" e "C". -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato "A", ai Comparenti, che lo approvano. -----

Viene sottoscritto alle ore dodici e quarantacinque minuti. -

Consta di due fogli su facciate otto, questa compresa, dattiloscritto da fide mani a mia cura. -----

F.to: Anna Maria Jazzetti -----

F.to: Fernando Casciaro -----

F.to: dott. Giorgio Cascione Notaio -----

(vi è l'impronta del sigillo). -----

Alla

ART

den

ART

Pis.

Al

zio:

sed

e r

ART

con

lo

In

caz

soc

ARI

bre

l'A

ART

nel

A.S

Cor

gio

lit

ci,

al:

cor

di:

co.

fa

-

do

to

-

ca

-

fu

pr

le

se

cc

-

me

STATUTO DELLA SOCIETA'

"Farmacia Comunale di Surbo S.r.l."

TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Surbo S.r.l."

ART.2) La società ha sede in Surbo, per ora in via Codacci Pisanelli n.23. -----

Al fine di assicurare una più efficace e capillare organizzazione del servizio farmaceutico potranno essere gestite altre sedi farmaceutiche, succursali, dispensari, filiali, agenzie e rappresentanze con deliberazione dell'assemblea dei soci. -

ART.3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

In caso di irreperibilità di tale indirizzo tutte le comunicazioni si intenderanno regolarmente portate a conoscenza dei soci mediante affissioni presso la sede della Società.

ART.4) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2029, con possibilità di proroga con deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----

TITOLO II - OGGETTO

ART.5) La società ha per oggetto: -----

- la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede nel Comune di Surbo ricadente nell'ambito territoriale della A.S.L. Le/1 (sede farmaceutica n.3) della quale è titolare il Comune di Surbo in virtù della deliberazione della Giunta Regionale 31.08.2006 n.1257, ivi compresa la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; -----

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; -----

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; -----

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale; -----

- la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio farmaceutico nonché alla realizzazione di

infrastrutture ed altre opere connesse allo svolgimento del servizio suddetto. -----

5.1. La società potrà effettuare servizi di farmacia anche in nome e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e privati sia attraverso l'allargamento a essi della partecipazione societaria, sia assumendo il servizio in concessione e partecipando a gare d'appalto. -----

5.2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa. -----

5.3. Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute utili e/o necessarie dall'Organo Amministrativo. -----

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n.197 di conversione del D.L.143/1991, nonché lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385. -----

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni. -----

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE

ART.6) Il Capitale sociale è di euro 100.000 (centomila) ed è diviso in quote a sensi di legge. -----

ART.7) Le quote sociali di proprietà del Comune di Surbo sono trasferibili, previa deliberazione del Consiglio Comunale, mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del socio di minoranza, il tutto non prima di 10 (dieci) anni dall'istituzione della farmacia. -----

Le quote del socio di minoranza sono trasferibili previo gradimento dell'aspirante socio acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione, con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del Comune di Surbo. -----

Si applicano le disposizioni dell'art.7, comma nove, della Legge n.362/91 in caso di acquisizione a titolo di successione della partecipazione del socio di minoranza. -----

Il possesso della quota implica la piena ed assoluta adesione al presente Statuto Sociale. -----

ART.8) I soci sono titolari del diritto di opzione in esecuzione degli aumenti di Capitale deliberati nei modi e nei termini del presente statuto e di ogni altra disposizione di legge; in tal caso la partecipazione del Comune di Serbo non potrà essere inferiore ai 51%. -----

AF
al
fu
re
or
Il
ra
ar
.
AF
pr
ma
pr
ci
ra
ra
sc
L'
ge
ma
Es
zi
ci
ca
ne
AR
ni
li
cc
pr
le
Lo
pe
tr
(v
So
qu
te
se
AR
ri
pr
Og
co
AR
Le
L'
al
ci

ART.9) Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, i singoli soci possono effettuare anticipazioni alla società dietro delibera dell'assemblea ordinaria dei soci. -----

Il tasso di interesse da applicare sui prestiti viene deliberato dall'assemblea la quale può stabilire che il capitale anticipato sia dato a titolo gratuito. -----

TITOLO IV - PRESTAZIONI ACCESSORIE

ART.10) Per effetto della presente disposizione statutaria prevista ai sensi degli artt. 2478 e 2345 cod. civ., il farmacista, divenuto socio, dovrà svolgere la propria personale prestazione di servizio all'interno dei locali della farmacia, prestando la sua opera, anche di tipo intellettuale, durante le ore di regolare apertura dell'esercizio, nonché durante i turni di apertura straordinaria, affinché l'attività sociale possa avere efficiente esecuzione. -----

L'obbligo di eseguire tale prestazione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, ma discende ed è strettamente collegato al rapporto sociale. Essa non attribuisce il diritto di percepire alcuna remunerazione in aggiunta a quella riconosciuta sugli utili di bilancio spettanti in proporzione alla misura di partecipazione al capitale e distribuiti a titolo di dividendo con deliberazione assembleare. -----

TITOLO V - ASSEMBLEA

ART.11) L'Assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. -----

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione dovendo, comunque, trascorrere, fra le convocazioni, un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore. -----

Sono, tuttavia, valide le assemblee non formalmente convocate qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi intervengano l'organo amministrativo ed il collegio Sindacale, se nominato. -----

ART.12) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. -----

Ogni socio può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 del cod.civ. -----

ART.13) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge. -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora, a giudizio

dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ART.14) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

ART.15) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Surbo o da un suo delegato. In caso di loro assenza o di impedimento l'Assemblea nominerà il Presidente tra i partecipanti.

Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare e per constatare il diritto di intervento: egli regola e dirige le discussioni e stabilisce il modo di votazione.

L'assemblea nomina un segretario anche fra i non soci. In caso di conflitto di interessi tra i soci aventi diritto di voto e la Società, le relative deliberazioni dell'Assemblea sono regolate dall'art.2373 del cod. civ.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

ART.16) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, non necessariamente soci, due dei quali nominati dal Consiglio Comunale e uno dal Socio di minoranza. I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca dell'Assemblea durano in carica per un triennio dalla loro nomina e sono rieleggibili.

ART.17) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente e potrà nominare l'Amministratore Delegato determinandone i poteri e le attribuzioni al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in provincia di Lecce, tutte le volte che il Presidente o uno dei consiglieri lo richiedono, ma con motivazione specifica.

La convocazione verrà effettuata dal Presidente mediante telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.


Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si faranno constare da apposito verbale redatto contestualmente e verranno sottoscritte dal Presidente e dal segretario che potrà essere anche un terzo consigliere.

ART.18) All'Assemblea dei soci spetta la decisione sui seguenti atti di straordinaria amministrazione: la decisione di acquistare, vendere e permutare immobili, conferire in altre

soci
inte
stat
ipot
sior
ART.
ampi
stra
che
ragg
per
l'as
nare
att:
ART
l'Ar
loro
e l
ter:
rie
che
l'u
ART
so
siv
nua
ART
eff
e d
dur
pos
All
col
Il
na
sta

ART
ann
pro
deg
net
a)
del
b)
pos
I
di
del

società costituite e costituende, assumere partecipazione di interessenze per gli effetti dell'articolo 5 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, contrarre mutui anche ipotecari, prestare fidejussioni, concedere garanzie reali. -----



ART.19) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri della gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e potrà compiere tutti gli atti che reputerà necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge e per statuto sono in modo tassativo devoluti all'assemblea. L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negoziare per determinati atti o categorie di atti. -----

ART.20) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, secondo i poteri e le attribuzioni loro conferite all'atto della nomina, hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio verso i terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

ART.21) Agli amministratori spetterà per la carica un compenso determinato dall'Assemblea dei soci. L'ammontare complessivo annuo non potrà in nessun caso superare il compenso annuale del componente il Collegio Sindacale.

ART.22) Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi di cui due nominati dal Consiglio Comunale di Surbo e di due supplenti (uno nominato dal Comune di Surbo). Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa. -----

All'atto della nomina l'assemblea elegge il Presidente del collegio Sindacale. -----

Il compenso dovuto ai Sindaci è quello minimo della disciplina degli onorari per le funzioni di Sindaco nelle società, stabilito con D.P.R. 645 del 10/10/1994. -----

TITOLO VII - BILANCI ED UTILI

ART.23) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo alla fine di ogni esercizio procederà alla redazione del bilancio di esercizio a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

a) il 5% alla riserva legale fino a raggiungimento del quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea. -----

I dividendi non riscossi saranno iscritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio. -----

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.24) Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione, provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori ed eventualmente alla sua sostituzione, fissandone i poteri ed il compenso

TITOLO IX - ARBITRI

ART.25) Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra essi e la società, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, e inerenti a diritti liberamente disponibili dalle parti, deve essere rimessa al giudizio di tre arbitri compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Gli arbitri giudicheranno con arbitrato irrituale, senza formalità di procedura, attenendosi però alle norme di diritto sostanziale e con giudizio inappellabile. La decisione può essere impugnata con gli strumenti di impugnazione previsti per il contratto generale.

L'obbligo di pagamento delle spese e dei compensi da sostenersi per gli arbitri incombe solidalmente su tutte le parti, salvo successiva rivalsa interna tra le stesse nei confronti di colei che risulterà soccombente.

TITOLO X - RINVIO


ART.26) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti materia.

F.to: Anna Maria Jazzetti

F.to: Fernando Casciaro

F.to: dott. Giorgio Cascione Notaio

(vi è l'impronta del sigillo).



Il Sig. JA
STAMPAC
01/04/2005
casse, per
 2342 C.
 2454 C.
 2464 C

la somma s
 il 25% c
 il %
 il TOTALE

Region
COMUNE
GALENO
FABBIANO

(euro dodici)

0